



**Gruppo di lavoro  
Area Fiscale**

# Le perdite su crediti: aspetti civilistici e novità fiscali



FONDAZIONE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI  
di Reggio Emilia

## Delegato

Leonardo Riccio

## Responsabile di Progetto

Francesca Benassi

## Componenti

Francesca Benassi, Caterina Claser, Giulia Corradini, Leonardo Riccio

## Segreteria

Via R. Livatino 3 – 42124 Reggio Emilia, Tel. 0522/271112 – 0522/271115

Fax 0522/271367, E-mail: [segreteria@odcec.re.it](mailto:segreteria@odcec.re.it)



INDICE

PREMESSA .....	5
Capo I ASPETTI CIVILISTICI: OIC 15 E CRITERIO DELLA COMPETENZA .....	8
Capo II ASPETTI FISCALI.....	9
a) IRES: art 101 comma 5 Tuir.....	9
i) Elementi certi e precisi e deducibilità.....	9
ii) Procedure concorsuali e deducibilità.....	16
iii) Crediti scaduti di modesto ammontare.....	19
iv) Crediti prescritti e deducibilità.....	20
v) Crediti delle società in regime di contabilità semplificata.....	22
b) IRAP: D.Lgs 446/97 .....	22
c) IVA e note di variazione ex art 26 comma 2 nelle procedure concorsuali.....	23
Capo III SVALUTAZIONE : aspetti fiscali e civilistici.....	28
Capo IV COMPILAZIONE MODELLO UNICO.....	29





## PREMESSA

L'art 1, comma 160, lettera b) della legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) ha modificato l'art.101 co.5 del Tuir relativo alla deducibilità delle perdite derivanti dalla cancellazione dei crediti dal bilancio per i soggetti Ias adopter, estendendo l'applicazione della norma anche ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali.

Art 101 Tuir :

*1. Le minusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati negli articoli 85, comma 1, e 87, determinate con gli stessi criteri stabiliti per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se sono realizzate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, lettere a) e b), e 2.*

*1-bis. (Comma abrogato)*

*2. Per la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), che costituiscono immobilizzazioni finanziarie si applicano le disposizioni dell'articolo 94; tuttavia, per i titoli di cui alla citata lettera e) negoziati nei mercati regolamentati italiani o esteri, le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre.*

*2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, rileva secondo le disposizioni dell'articolo 110, comma 1-bis.*

*3. Per le immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma dell'articolo 2426, n. 4), del codice civile o di leggi speciali, non è deducibile, anche a titolo di ammortamento, la parte del costo di acquisto eccedente il valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata.*

*4. Si considerano sopravvenienze passive il mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, il sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi e la sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi diverse da quelle di cui all'articolo 87.*

*5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106, sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.*

*6. Le perdite attribuite per trasparenza dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza nei successivi cinque periodi d'imposta dalla stessa società che ha generato le perdite.*





*7. I versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società indicate al comma 6 dai propri soci e la rinuncia degli stessi soci ai crediti non sono ammessi in deduzione ed il relativo ammontare si aggiunge al costo della partecipazione.*

Art 106 Tuir:

*“1. Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 85, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite si tiene conto anche di accantonamenti per rischi su crediti. La deduzione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.*

*2. Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili a norma dell'articolo 101, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.*

*3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo, diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi. Le perdite su crediti realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Ai fini del presente comma le svalutazioni e le perdite deducibili in quinti si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio.*

*3-bis. Comma abrogato.*

*4. Per gli enti creditizi e finanziari nell'ammontare dei crediti rilevanti ai fini del presente articolo si comprendono anche quelli impliciti nei contratti di locazione finanziaria.*

*5. Comma abrogato.*

La norma così modificata stabilisce che i requisiti della certezza e della precisione, richiesti affinché una perdita su crediti possa considerarsi deducibile, si possono ritenere sussistenti «in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili». Inoltre, ai sensi del successivo articolo 1, comma 161 della legge di Stabilità, tale disposizione, pur entrando in vigore formalmente dal 1° gennaio 2014, si applica a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2013. Pertanto, già in sede di predisposizione del bilancio 2013 e della compilazione della relativa dichiarazione dei redditi (Unico 2014), gli operatori economici dovranno tenere conto della nuova norma. Tuttavia, non è ancora del tutto chiaro l'ambito applicativo della disposizione appena modificata. Infatti, sebbene la norma fosse già applicabile nel 2012 per i soggetti Ias e, al riguardo, fossero stati forniti dei chiarimenti con la circolare 26/E del 1° agosto 2013, la legge di Stabilità è intervenuta sul testo normativo modificandolo nella parte in cui prevedeva la deducibilità automatica della perdita sui crediti cancellati dal bilancio in dipendenza di «eventi estintivi». La nuova formulazione si limita a prevedere che la cancellazione debba avvenire «in applicazione dei principi contabili». Tuttavia, le indicazioni contenute nella circolare 26/E possono essere rilette sulla base della nuova norma; Ci si riferisce, in particolare, alle situazioni nelle quali la perdita imputata in





bilancio derivi da "atti realizzativi", ossia da eventi i cui effetti giuridici producono il realizzo o l'estinzione del credito. Si tratta delle ipotesi di cessione del credito, della transazione con il debitore e della rinuncia al credito. La circolare, in linea con quanto prevedeva l'articolo 101, comma 5 del Tuir prima delle modifiche, stabiliva che in tutti questi casi la relativa perdita, per potersi considerare deducibile fiscalmente, doveva essere supportata da elementi probatori volti alla dimostrazione della definitiva inesigibilità del credito.

Il 1 agosto del 2013 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 26/E relativa alla modifica dell'art. 101, co. 5, del Tuir, operata dal D.L. n. 83/2012, in materia di deducibilità dal reddito d'impresa delle perdite su crediti, con particolare riguardo alle fattispecie di automatica sussistenza degli elementi certi e precisi. Il documento ha inoltre richiamato i principi generali della disciplina, soffermandosi anche sulla tematica delle perdite su crediti derivanti da atti realizzativi, come la cessione del credito o la rinuncia allo stesso. La discrezionalità che caratterizza le vicende che interessano i crediti, sia in fase di valutazione che di realizzo e gestione, ha indotto il legislatore a introdurre disposizioni specifiche che disciplinano il trattamento fiscale dei componenti negativi che ne scaturiscono. Tali disposizioni sono contenute negli art.101 comma 5 e 106 del Tuir che trovano il loro fondamento nell'esigenze di introdurre maggiori condizioni di certezza nella determinazione del reddito imponibile in un ambito caratterizzato da forti elementi di discrezionalità. Le due norme introducono criteri specifici per regolare le modalità con cui gli oneri derivanti dalla gestione dei crediti devono concorrere al reddito ai fini fiscali. In particolare :

- l'art 101, comma 5 del Tuir indica i requisiti di natura probatoria al ricorrere dei quali sono deducibili senza limiti gli oneri derivanti dalla mancata esigibilità di crediti o di parte di essi divenuta "definitiva"
- l'art 106 stabilisce una misura forfettaria di deducibilità degli oneri derivanti dalla inesigibilità dei crediti che, se pur probabile, si presenta ancora come "potenziale";

Il legislatore fiscale prevede due procedimenti di deducibilità differenti a seconda del grado di certezza del componente negativo, analitico in caso di inesigibilità definitiva e forfettario in caso di inesigibilità potenziale. Si rammenta che entrambi i meccanismi possono comportare il mancato riconoscimento o quello parziale delle risultanze contabili.

L'art. 101, co. 5, del D.P.R. n. 917/1986 nella prima parte dispone che le perdite su crediti costituiscono un componente negativo rilevante, in sede di determinazione del reddito d'impresa, se:

- risultano da elementi certi e precisi e
- in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o accordi di ristrutturazione dei debiti (omologato ai sensi dell'art.182-bis del regio decreto 16 marzo n.267).

Sul punto, l'Agenzia Entrate ha chiarito che, sia con riguardo alle perdite su crediti realizzate in presenza di procedure concorsuali che alle altre, il campo di applicazione dell'art. 101, co. 5, del Tuir non risulta delimitato né dal punto di vista oggettivo, né da quello soggettivo, quindi sono potenzialmente riconducibili nell'ambito di tale disciplina le perdite riferibili a tutti i crediti iscritti in bilancio, senza alcuna distinzione relativa alla natura degli stessi o all'attività svolta dal creditore, né rileva la causa che ha comportato l'iscrizione a conto economico della perdita, che può essere rappresentata dalla valutazione del credito o dalla cessione del credito (C.M. 1. agosto 2013, n. 26/E, par. 2).





L'Amministrazione Finanziaria ha inoltre chiarito che, in considerazione del fatto che la perdita dedotta determina un decremento del valore fiscalmente riconosciuto del credito, eventuali somme ricevute in misura maggiore rispetto al credito che residua dopo la rilevazione di tale perdita – o riprese di valore del credito imputate a conto economico – concorrono alla determinazione del reddito imponibile come sopravvenienze attive (R.M. 1. aprile 1981, n. 9/016).

Si ritiene opportuno mettere in evidenza che in caso di perdite su crediti derivanti da operazioni con soggetti Black List trova applicazione l'art.110, comma 10 del Tuir, con la conseguenziale indeducibilità del componente negativo, salvo dimostrazione di una delle due esimenti previste dal citato articolo (C.M del 10/05/2002 n.39/E).

### **Capo I ASPETTI CIVILISTICI: OIC 15 E CRITERIO DELLA COMPETENZA**

L'art. 2426, comma 1, numero 8, del codice civile prevede che i crediti siano iscritti in bilancio secondo il valore di presumibile realizzazione.

La norma civilistica non individua sul piano applicativo quali siano le attività valutative che gli amministratori devono effettuare per adeguare il valore nominale dei crediti al presumibile valore di realizzo, in tal senso occorre fare riferimento alla prassi suggerita dal principio contabile nazionale di riferimento, l'OIC 15 il quale precisa che il criterio di valutazione deve avere quale punto di partenza il valore nominale dei crediti, che in ottemperanza ai principi di prudenza e competenza, va rettificato per tenere conto di eventuali perdite previste per inesigibilità.

Il valore nominale dei crediti, è rettificato tramite lo stanziamento di un fondo di svalutazione, che tiene conto delle inesigibilità già manifestatesi o ragionevolmente prevedibili e la cui stima comprende le previsioni di perdita sia per situazioni di inesigibilità già manifestatesi, sia quelle per altre inesigibilità non ancora manifestatesi ma ritenute altamente probabili alla data di redazione del bilancio.

Al verificarsi della perdita la stessa, a seconda dei casi, va imputata preliminarmente al fondo e iscritta a Conto economico soltanto per l'eccedenza ovvero rilevata integralmente tra i costi dell'esercizio alla voce B14.

Si segnala che è stata recentemente pubblicata una versione in bozza dell'OIC 15 che fornisce chiarimenti sull'aspetto della cancellazione dei crediti in bilancio: il principio infatti, stabilisce che i crediti ceduti senza il contestuale trasferimento dei rischi al cessionario devono restare iscritti in bilancio, in linea quindi con la sostanza dell'operazione. A fronte dell'anticipo ricevuto, deve essere iscritta la passività finanziaria nello Stato patrimoniale.

Si tratta di una precisazione rilevante anche ai fini della novità fiscale introdotta dalla legge di stabilità 2014 (L. 147/2013), come spiegheremo nel prosieguo.

Sebbene in bozza, il capitolo del principio contabile OIC 15 esclude, pertanto, l'esistenza di elementi certi e precisi per la deducibilità della perdita nel caso in cui la cessione dei crediti non sia pro soluto con il trasferimento dei rischi. Dal punto di vista contabile, viene proprio eliminata la possibilità di cancellare il credito dal bilancio nel caso di cessioni pro solvendo, comportamento contabile che invece è previsto nell'attuale principio contabile OIC 15.





## Capo II ASPETTI FISCALI

### a) IRES: art.101 del Tuir

#### i) Elementi certi e precisi e deducibilità

La perdita su crediti nei confronti di un debitore non assoggettato a procedura concorsuale, che non ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, è deducibile dal reddito d'impresa, come già anticipato, soltanto se risulta da elementi certi e precisi, ovvero è preventivamente dimostrata la certa e definitiva sussistenza della stessa (ambito oggettivo). Sul punto, l'Agenzia delle Entrate ritiene che la deduzione dal reddito d'impresa debba intendersi ammessa quando la perdita su crediti diviene definitiva, escludendo dunque ogni elemento valutativo e presuntivo (C.M. 10 maggio 2002, n. 39/E, par. 3); in particolare, la "definitività" della perdita è rinvenibile allorché si possa escludere l'eventualità che in futuro il creditore riesca a realizzare, anche soltanto parzialmente, la propria pretesa creditoria (C.M. n. 26/E/2013, par. 3). Diversamente, nel caso che sia possibile ritenere che l'inesigibilità del credito rappresenti una condizione solo temporanea, non sussistono i requisiti di "definitività" della perdita, e la stessa rientra nella categoria delle perdite "potenziali". Il generico riferimento dell'art. 101, co. 5, del Tuir alla ricorrenza degli "elementi certi e precisi" implica, pertanto, la necessità di ricorrere ad una valutazione specifica, in base al caso concreto, dell'idoneità di tali elementi a dimostrare la definitività della perdita, tenendo altresì conto del peculiare contesto in cui la stessa è maturata. Nel rispetto dei margini di soggettività previsti dalla norma, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto opportuno offrire – in virtù della precedente prassi e delle posizioni espresse dalla giurisprudenza – alcune linee guida per individuare quando si è in presenza o meno delle condizioni di deducibilità, distinguendo tra:

- Le perdite per inesigibilità determinate internamente (attraverso un processo valutativo) : il credito rimane nella sfera giuridica e patrimoniale del creditore;
- Le perdite che emergono a seguito di un atto realizzativo: la titolarità giuridica del credito è trasferita o estinta.

#### A.PERDITE SU CREDITI DERIVANTI DA PROCESSO VALUTATIVO

In primo luogo, è stato osservato che la perdita su crediti può ritenersi definitiva soltanto a fronte di una situazione oggettiva di insolvenza non temporanea del debitore, riscontrabile qualora la situazione di illiquidità finanziaria ed incapienza patrimoniale del debitore sia tale da fare escludere la possibilità di un futuro soddisfacimento della posizione creditoria. Questa situazione può certamente considerarsi verificata, a parere dell'Amministrazione Finanziaria, in presenza di:

- un decreto accertante lo stato di fuga, la latitanza od irreperibilità del debitore,
- in caso di denuncia di furto d'identità da parte di quest'ultimo (art. 494 c.p.),
- nell'ipotesi di persistente assenza dello stesso (art. 49 c.c.).

Oltre alle sopracitate ipotesi, possono reputarsi sufficienti elementi di prova ai fini della deducibilità della perdita dal reddito d'impresa :







- tutti i documenti attestanti l'esito negativo delle azioni esecutive avviate dal creditore, come il verbale di pignoramento negativo, purché l'infruttuosità delle stesse risulti pure sulla base di una valutazione complessiva della situazione economica e patrimoniale del debitore, assoluta e definitiva.

Un altro utile elemento di prova, a corredo di ripetuti tentativi di recupero senza esito, può essere rappresentato dalla documentazione idonea a dimostrare che il debitore si trova nell'impossibilità di adempiere per un'oggettiva situazione di illiquidità finanziaria ed incapacienza patrimoniale, e che, pertanto, è sconsigliata l'instaurazione di procedure esecutive. Al riguardo, possono essere tenute in considerazione le lettere dei legali incaricati della riscossione del credito (Cass. 16 marzo 2001, n. 3862), o le relazioni rilasciate dalle agenzie di recupero di cui all'art. 115 del Tulp, nell'ipotesi di mancato successo dell'attività di riscossione, a condizione che nelle stesse sia obiettivamente identificabile il credito oggetto della medesima, l'attività svolta per recuperarlo e le motivazioni per cui l'inesigibilità sia divenuta definitiva a causa di un'oggettiva situazione di illiquidità finanziaria ed incapacienza patrimoniale del debitore.

In ipotesi di crediti commerciali di modesta entità fatto salvo quanto precisato nei futuri paragrafi in ordine alla nuova disciplina si può prescindere dalla ricerca di rigorose prove formali. Questo in considerazione del fatto che la lieve entità dei crediti potrebbe spingere le aziende a non intraprendere azioni di recupero che comporterebbero il sostenimento di ulteriori costi (rif. risoluzioni ministeriali n.189 del 17/09/19710 e n.124 del 06/09/76 e riposta all'interrogazione parlamentare n.5-00570 del 05/11/2008);

Il carattere permanente dell'irrecuperabilità può, inoltre, essere desunto sulla base di alcune significative circostanze, quali, ad esempio:

- il protesto dei titoli di credito utilizzati dal debitore quale forma di adempimento (cambiali, assegni bancari, ecc.);
- l'infruttuoso esito delle azioni esecutive individuali;
- l'impossibilità di notificare gli atti giudiziari (decreti ingiuntivi ed atti di precetto), ovvero di eseguire i pignoramenti;
- la sopravvenuta irreperibilità del debitore, ovvero la dichiarazione resa dallo stesso in merito alla propria incapacità ad adempiere;
- l'oggettiva convenienza a rinunciare al credito, avvalorata dall'accertata insussistenza, in capo al debitore, di beni mobili ed immobili soggetti ad annotazione presso i pubblici registri.

In passato, l'Agenzia delle Entrate aveva, tuttavia, ritenuto che una mera situazione di temporanea illiquidità, ancorché seguita da un atto di pignoramento infruttuoso, non fosse sufficiente a legittimare la deduzione, anche soltanto parziale, del credito non incassato (R.M. 23 gennaio 2009, n. 16/E). L'Amministrazione Finanziaria propendeva, infatti, per la necessità di una più complessa ed articolata valutazione della situazione giuridica della specifica partita creditoria e del singolo debitore cui quest'ultima è riferita. Diversamente, la giurisprudenza della Suprema Corte aveva riconosciuto, ai fini della deducibilità delle perdite su crediti, la rilevanza – in quanto sintomatiche dell'esistenza di elementi certi e precisi – anche delle procedure esecutive non andate a buon fine (Cass. 3 agosto 2005, n. 16330).





La perdita deducibile deve essere analiticamente comprovata dal contribuente (art. 2697 c.c.), sulla base di un'effettiva documentazione del mancato realizzo e del carattere definitivo dell'insoddisfazione del credito (R.M. 6 agosto 1976, n. 9/124): la dimostrazione della certezza e precisione della perdita deve essere fornita, con ogni mezzo di prova utilizzabile nel processo tributario (Cass. n. 14568/2001), mediante più elementi – non essendone sufficiente uno solo – gravi, precisi e concordanti, coerentemente con i principi generali in materia di presunzioni semplici (art. 2729 c.c.). La giurisprudenza di merito ritiene che l'assenza di specifiche indicazioni, sia nella normativa che nelle interpretazioni ministeriali di riferimento, determini la necessità di documentare la certezza e precisione della perdita sulla base di una procedura rigorosa (Commissione Tributaria Regionale del Piemonte 1 ottobre 2007, n. 30). E' pertanto, necessario esperire tutte le azioni di recupero che l'importo del credito e la localizzazione del debitore rendono economicamente convenienti: quanto maggiore risulta l'ammontare della pretesa, tanto più incisivi devono essere i tentativi di esazione (atto di precetto, ingiunzioni di pagamento e pignoramenti, sino al deposito dell'istanza per la dichiarazione di fallimento).

#### **B.PERDITE SU CREDITI DERIVANTI DA ATTI REALIZZATIVI**

Nel caso di perdite non derivanti da un processo di valutazione ma da atti di natura realizzativa (ovvero quelli che producono il realizzo o l'estinzione del credito) è possibile verificare la deducibilità della perdita anche alla luce degli effetti che tale atto o evento producono. In particolare gli atti realizzativi idonei a produrre una perdita assoggettabile all'art. 101 comma 5 del Tuir sono i seguenti:

- cessione del credito che comporta la fuoriuscita a titolo definitivo del credito dalla sfera giuridica patrimoniale ed economica del creditore;
- atto di rinuncia del credito;
- transazione con il debitore che comporta la riduzione definitiva del debito o degli interessi originariamente stabiliti quando motivata dalle difficoltà finanziarie del debitore stesso (se invece l'origine della transazione deriva ad esempio da una lite sulla fornitura non è perdita ma sopravvenienza passiva).

Premesso che anche in questo caso la deducibilità di una perdita su crediti deve essere valutata caso per caso e supportata da elementi probatori volti alla dimostrazione della definitiva inesigibilità del credito si ritiene possibile individuare alcuni elementi in presenza dei quali tale dimostrazione possa ritenersi verificata.

#### PERDITE DA CESSIONE DEL CREDITO

La disciplina Ires del componente negativo da alienazione è differente, a seconda delle condizioni di trasferimento della titolarità giuridica del diritto di credito:

- **cessione pro solvendo**: l'alienante trasferisce il diritto di credito, rimanendo, tuttavia, inciso del rischio di retrocessione ovvero inadempimento del debitore ceduto (Cass. 13 maggio 2003, n. 7317). Pertanto, il cedente può continuare ad operare il corrispondente accantonamento al fondo svalutazione crediti (Cass. 19 ottobre 2001, n. 12783), fiscalmente rilevante secondo le regole ordinarie previste dall'art. 106 del Tuir;





La deduzione della perdita di cessione deve, pertanto, ritenersi ammessa nell'esercizio in cui risultano verificati i requisiti della certa esistenza e dell'obiettiva determinabilità (R.M. 13 marzo 1982, n. 9/634), che presuppone il regolare adempimento del debitore ceduto e, quindi, la sostanziale decadenza della condizione risolutiva del rischio di retrocessione.

- **cessione pro soluto**: a differenza della clausola pro solvendo, quella pro soluto non comporta un rischio di retrocessione a carico del cedente. Conseguentemente la perdita derivante dal trasferimento – se risultante da un atto munito della data certa (Cass. 14 ottobre 2005, n. 1918) – può ritenersi definitiva e, quindi, deducibile nell'esercizio di competenza, previa verifica della sussistenza degli elementi certi e precisi di cui all'art. 101, co. 5, primo periodo, del D.P.R. n. 917/1986, ovvero della decurtazione della garanzia patrimoniale, idonea a impedire, ostacolare o ridurre la recuperabilità coattiva del credito (Cass. 6 ottobre 2011, n. 20450). L'importo fiscalmente rilevante del suddetto componente negativo del reddito d'impresa, originatosi per effetto di una cessione pro soluto, deve essere determinato come differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto del credito ed il corrispettivo di alienazione dello stesso (R.M. 20 luglio 1996, n. 137/E).

Sul punto, si segnala un principio giurisprudenziale ormai consolidato (Cass. 23 maggio 2002, n. 7555): la cessione pro soluto del credito ad un prezzo simbolico, nonché l'assenza della prova dell'esercizio – nei confronti del debitore – di qualsiasi tentativo di esazione prima della cessione, determina una perdita priva dei requisiti previsti dalla legge, ai fini della deducibilità dal reddito d'impresa.

Tale orientamento è stato ulteriormente approfondito dall'Agenzia delle Entrate, secondo cui i requisiti di deducibilità previsti dalla suddetta disposizione si ritengono verificati quando il credito è ceduto a banche o altri intermediari finanziari vigilati, residenti in Italia o Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni, che risultano indipendenti – ai sensi dell'art. 2359 c.c. – rispetto sia al creditore cedente che al debitore ceduto (C.M. n. 26/E/2013, par. 3.2). A tali condizioni, infatti, l'Agenzia delle Entrate ritiene che la valutazione del credito oggetto di cessione, eseguita dall'istituto finanziario acquirente sulla base della metodologia di gestione del rischio adottata, rifletta con sufficiente attendibilità l'ammontare del credito effettivamente esigibile: tanto più che il valore di cessione viene immediatamente riconosciuto ai fini fiscali in capo all'ente acquirente, con l'effetto che un eventuale realizzo del credito per un valore maggiore rispetto a quello di iscrizione comporterebbe il conseguimento di un componente positivo di reddito imponibile. In tale sede, è stato altresì precisato che, in caso di cessione a titolo definitivo, si ritengono verificate le condizioni di deducibilità della perdita quando il proprio ammontare non supera le spese che sarebbero state sostenute per il recupero del relativo credito, purchè il creditore abbia esperito almeno un tentativo, come una lettera raccomandata di sollecito.

Al fine di verificare la sussistenza di tale requisito, la C.M. n. 26/E/2013 ritiene necessario che il soggetto cedente dimostri, in modo oggettivo, il costo che avrebbe sostenuto per il recupero del credito (prezzi mediamente praticati sul mercato per l'attività di recupero dei crediti della medesima natura), tenuto conto anche degli oneri di gestione interni all'impresa del creditore, se desumibili dalla contabilità industriale, nonché dei tempi per la riscossione.

Resta, in ogni caso, impregiudicato il potere dell'Amministrazione Finanziaria di sindacare la congruità della perdita, sotto il profilo dell'elusività dell'operazione, ai sensi dell'art. 37-bis del D.P.R. 29 settembre





1973, n. 600: a questo proposito, la C.M. n. 26/E/2013 segnala come maggiormente a rischio le fattispecie intercorse tra soggetti non indipendenti.

- **cessione di credito da rapporti di partecipazione:** i criteri di deducibilità delle perdite derivanti da un'operazione di alienazione, alla clausola pro soluto, non operano, tuttavia, nel caso in cui l'oggetto della stessa sia rappresentato da un credito finanziario sorto nell'ambito di un rapporto di partecipazione. L'Agenzia delle Entrate ritiene, infatti, che la cessione in parola, costituendo la fattispecie di rinuncia al credito, non determina una perdita deducibile ai fini Ires (R.M. 29 febbraio 2008, n. 70/E) bensì una rettifica incrementativa del costo della partecipazione, ai sensi dell'art. 94, co. 6, del D.P.R. n. 917/1986 (Cass. 29 agosto 2001, n. 11329). In altri termini, la rinuncia al credito sociale di finanziamento non è immediatamente deducibile dal reddito d'impresa, ma assume comunque rilevanza, concorrendo, invece, all'incremento del valore fiscale della quota sociale (Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia 28 dicembre 2007, n. 584).

#### RIASSUMENDO

##### LE PERDITE DERIVANTI DALLA CESSIONE DEL CREDITO

-PRO SOLVENDO: il cedente rimane gravato del rischio di retrocessione e la perdita è indeducibile fino a quando non diviene definitiva, ovvero risultano verificati gli elementi di certezza e precisione;

-PRO SOLUTO DI CREDITI COMMERCIALI: la perdita è definitiva ed è deducibile in misura pari alla differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto del credito e il prezzo di cessione;

-PRO SOLUTO DI CREDITI DA RAPPORTI DI PARTECIPAZIONE: la cessione costituisce un atto di rinuncia e la perdita non è deducibile ma incrementa il valore fiscale della partecipazione.

Si segnala, tenendo anche presenti le modifiche apportate in bozza al principio contabile OIC 15 di cui al capo I, che l'art. 1, comma 160, lett. b) della legge di stabilità 2014 apportando delle modifiche all'articolo 101 comma 5 del TUIR, prevede che "gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili". Con la legge di stabilità per il 2014, vengono equiparati, ai fini fiscali, gli effetti della cancellazione del credito operata nel bilancio di soggetti che utilizzano i principi contabili nazionali a quelli che adoperano gli IAS.

La cancellazione del credito dal bilancio operata a seguito, ad esempio, di un riconoscimento giudiziale inferiore al valore iniziale, di una transazione, della cessione del credito pro soluto o per effetto di prescrizione (cfr. OIC 12 e 15) determinerà la piena rilevanza fiscale della perdita sussistendo, ex lege, gli elementi certi e precisi.

È comunque da tenere in considerazione che l'Amministrazione finanziaria possa disconoscere le perdite su crediti derivanti da cessioni elusive del credito ai sensi dell'art. 37-bis del DPR n. 600/1973.





#### PERDITE SU CREDITI DA RINUNCIA

Qualora il contribuente ritenga conveniente desistere dall'attività di recupero del credito, ricorre la fattispecie di remissione, disciplinata dall'art. 1236 c.c., secondo il quale la dichiarazione di rinuncia del creditore "estingue l'obbligazione quando è comunicata al debitore, salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare". La giurisprudenza riconosce la facoltà del creditore di compiere operazioni antieconomiche, quali la rinuncia al credito, "in vista ed in funzione di benefici economici su altri fronti" (Cass. 19 novembre 2007, n. 23863). L'assenza di valide ragioni, a giustificazione del comportamento assunto, potrebbe, tuttavia, essere eccepita dall'Agenzia delle Entrate e giustificare l'accertamento, ai sensi dell'art. 39, co. 1, lett. d), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Cass. 24 luglio 2002, n. 10802): il principio generale di inerenza, inteso anche come inevitabilità dell'onere, potrebbe, infatti, escludere la rilevanza fiscale della rinuncia volontaria al credito (R.M. 9 aprile 1980, n. 9/557).

In senso conforme, si veda anche la C.M. n. 26/E/2013 (par. 3.2), secondo cui la perdita conseguita per effetto di un atto formale di remissione o rinuncia del credito può essere riconosciuta fiscalmente soltanto qualora risulti inerente all'attività d'impresa, e non appaia, quindi, come una mera liberalità; tale inerenza può ritenersi verificata, in linea di principio, se sono dimostrate le ragioni di inconsistenza patrimoniale del debitore o di inopportunità delle azioni esecutive (Cass. 29 agosto 2001, n. 11329). In ogni caso, l'Amministrazione Finanziaria riconosce rilevanza fiscale alla remissione se la condotta dell'imprenditore è stata assunta nell'ottica del perseguimento del miglior risultato economico possibile, ovvero realizza effettivamente una scelta di convenienza (R.M. 6 settembre 1980, n. 9/517): al ricorrere di tale ipotesi, la manifestazione di volontà del creditore, espressa in forma scritta, attribuisce certezza e precisione, da cui consegue il riconoscimento Ires della perdita, purchè venga rispettata la definizione fiscale della stessa e, quindi, il debitore non abbia adempiuto volontariamente, ed il creditore non sia rimasto inerte, rispetto alle opportunità di recupero offerte dalla normativa vigente (Cass. 20 novembre 2001, n. 14568).

#### PERDITE SU CREDITI DA TRANSAZIONE

La transazione, giuridicamente disciplinata dall'art. 1965 c.c., è il contratto con il quale "le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro". La scelta del creditore di perfezionare tale accordo con un proprio debitore non determina l'indeducibilità della perdita conseguente, in quanto l'art. 101, co. 5, del Tuir si riferisce esclusivamente al carattere oggettivo della stessa, senza porre limitazioni ovvero differenziazioni in funzione della relativa causa di produzione (Cass. 19 novembre 2007, n. 23863).

L'orientamento della giurisprudenza si fonda sul principio secondo il quale, come anticipato, l'imprenditore può compiere "operazioni di per se stesse antieconomiche in vista ed in funzione di benefici economici su altri fronti" (Cass. 24 luglio 2002, n. 10802). A ciò si aggiunga che la transazione soddisfa, per propria natura, i requisiti di certezza e precisione della perdita sul credito: l'atto sottoscritto dalle parti attesta, infatti, l'accertata inconsistenza patrimoniale del debitore e l'inopportunità di agire giudizialmente nei suoi confronti (Cass. 29 agosto 2001, n. 11329). I casi di rinuncia volontaria ad un credito, compresi quelli perfezionati nell'ambito di una transazione, determinano sempre una perdita deducibile (R.M. 6





settembre 1980, n. 9/517), a nulla rilevando, invece, l'eventuale definizione a condizioni antieconomiche (Cass. n. 23863/2007).

Sul punto, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la deducibilità della perdita da transazione è deducibile se il creditore e il debitore non appartengono al medesimo gruppo e la difficoltà finanziaria del debitore risulta documentata (ad esempio dall'istanza di ristrutturazione presentata dallo stesso oppure dalla presenza di passività insolute anche verso terzi C.M. n. 26/E/2013, par. 3.2).

#### PERDITE SU CREDITI ESTERI

Il regime di deducibilità delineato dall'art. 101, co. 5, primo periodo, del Tuir non opera alcuna distinzione in base alla localizzazione del debitore: ricorrono, pertanto, i criteri di cui sopra, ovvero la circostanza che la perdita sia provata da elementi certi e precisi. A questo proposito, si segnala che – ad avviso dell'Amministrazione Finanziaria, come riportato nella citata C.M. n. 39/E/2002 (par. 3) – deve essere dimostrato il carattere definitivo del suddetto componente negativo di reddito “conformemente agli strumenti giuridici previsti nello Stato del debitore, ove non si possa ricorrere alle dichiarazioni di insolvenza dei debitori stranieri emesse dalla Sace (Istituto per i servizi assicurativi del Commercio Estero)”. Queste ultime attestazioni non vengono, invece, considerate necessarie dalla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale è sufficiente che le perdite su crediti risultino documentate esclusivamente, come prescritto dal legislatore, da elementi certi e precisi (Cass. 19 novembre 2007, n. 23863, e 16 marzo 2001, n. 3862). Se i soggetti esteri debitori sono residenti o localizzati in Paesi a regime fiscale privilegiato, la deducibilità delle perdite su crediti è altresì subordinata, oltre che alla sussistenza degli elementi di cui sopra, anche alla dimostrazione dell'effettiva attività commerciale del debitore oppure all'effettivo interesse economico e alla concreta esecuzione dell'operazione, in applicazione dei commi 10 e 11 dell' art. 111 TUIR.

#### PERIODO DI DEDUCIBILITÀ

Alla luce della formulazione letterale dell'art. 101, co. 5, primo periodo, del D.P.R. n. 917/1986, la perdita su crediti fiscalmente rilevante deve essere dedotta, in ossequio al principio di competenza, nell'esercizio in cui risultano verificati i corrispondenti elementi di certezza e precisione (Cass. 3 agosto 2005, n. 16330).

Qualora la perdita derivi da un'operazione di cessione, il periodo di competenza della corrispondente deduzione deve essere individuato attribuendo rilevanza alla stipulazione del contratto di trasferimento della titolarità del diritto di credito (R.M. 16 maggio 2007, n. 100/E). L'orientamento dell'Agenzia delle Entrate è pertanto, coerente con il principio di competenza di cui all'art. 109, co. 1, del D.P.R. n. 917/1986, secondo il quale i costi sono riconosciuti nell'esercizio in cui risultano verificate le condizioni di certezza dell'esistenza ed obiettiva determinabilità.





## ii) Procedure concorsuali e deducibilità

La seconda parte del comma 5 dell'art. 101 del T.U.I.R, così come modificato dal Decreto Legge n. 86 del 2012 stabilisce che: "le perdite su crediti sono deducibili (...) se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'art. 182-bis del regio decreto 16 marzo n.267".

Con le novità introdotte dall'art. 33 del citato Decreto è stato pertanto aggiornato l'art 101 comma 5 T.U.I.R. mediante l'introduzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ( art 182-bis L.F.) come fattispecie ulteriore, oltre a quelle già previste, riferibili alle altre procedure concorsuali, per la quale risultano integrati per presunzione assoluta, i presupposti di "certezza" e "precisione" che legittimano in ogni caso la deducibilità fiscale delle perdite su crediti.

Sul tema il legislatore non ha fatto altro che assegnare dignità di norma quanto era già stato anticipato dalla prassi ministeriale (C.M. N.42 del 03.08.2010) superando definitivamente il precedente orientamento dell'Agenzia delle Entrate (C.M. N. 8/E del 13.3.2009), secondo il quale "alle perdite su crediti generatesi per effetto dell'omologazione da parte del Tribunale, di un accordo di ristrutturazione dei debiti, non è applicabile la previsione di deducibilità immediata contenuta nell'art. 101 co. 5 , D.P.R 917/1986."

In definitiva sulla base della vigente formulazione della norma è ammessa la deducibilità ex lege della perdita su crediti in presenza di un accordo di ristrutturazione o qualora il debitore sia assoggettato a determinate procedure concorsuali quali:

- fallimento;
- liquidazione coatta amministrativa;
- concordato Preventivo;
- amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Rimangono, invece, escluse dalla disciplina della deduzione "automatica" le perdite su crediti relative a debitori interessati da un piano di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. D) L.F. in quanto questi ultimi, anche se soggetti a deposito presso il Registro delle Imprese, non sono oggetto di alcun provvedimento da parte dell'autorità giudiziale che ne attesti i presupposti.

In presenza di una di tali procedure, pertanto, opera un automatismo di deducibilità che dispensa il contribuente dalla prova di inesigibilità del credito e che prescinde da ogni ulteriore verifica della definitività e degli elementi certi e precisi richiesti in tutti gli altri casi.

Tale automatismo si fonda sul presupposto che la situazione di sofferenza della parte creditoria è ritenuta definitiva in quanto ufficialmente conclamata ad opera di un soggetto terzo indipendente, e non rimessa alla mera valutazione del creditore.





Individuate le procedure concorsuali idonee ad integrare la condizione di deducibilità delle perdite su crediti, sorge tuttavia un ulteriore problema, affrontato a più riprese dalla giurisprudenza : in quale periodo d'imposta la perdita è deducibile.

L'art 101 c.5 del Tuir precisa da quale data la rilevanza fiscale della perdita è presunta ovvero:

- fallimento (data della sentenza dichiarativa di fallimento);
- concordato Preventivo (data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo);
- liquidazione coatta amministrativa (data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa);
- amministrazione straordinaria (data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi);
- accordo di ristrutturazione del debito (data del decreto di omologazione dell'accordo).

Secondo varie sentenze della giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione sentenze n. 22135/2010 n. 9218/2011 e n.8822/2012), nel caso di procedure concorsuali la perdita su crediti si può dedurre soltanto al momento di apertura della procedura, in quanto è in tale fase che si realizzano le condizioni di inesigibilità del credito, ovvero si concretizzano gli elementi certi e precisi di inesigibilità del credito maturato dall'impresa, non essendo possibile frazionare la perdita nei successivi esercizi, in quanto, in caso contrario, il contribuente potrebbe imputare l'onere fiscale nel periodo d'imposta in cui risulta più conveniente operare la deduzione.

Nelle Sentenza della Corte di Cassazione n. 22135 del 29.10.2010 si legge " l'anno di competenza per operare la deduzione deve coincidere con quello in cui si acquista la certezza che il credito non può essere soddisfatto, perché in quello stesso momento si materializzano gli elementi certi e precisi " ed inoltre nella sentenza n. 9218 del 21. 04.2011 la Suprema Corte sancisce che il contribuente non può rinviare la deduzione fiscale delle perdite su crediti laddove si siano manifestati inequivocabilmente gli elementi certi e precisi cui l'art. 101. Co 5., D.P.R 917/1986 subordina il relativo riconoscimento fiscale.

Anche di recente, la Suprema Corte, con la sentenza n. 8822 del 01.06.2012 ha confermato il proprio orientamento in questa specifica materia, stabilendo che nell'ipotesi in cui il debitore sia sottoposto ad una procedura di concordato preventivo, la perdita deve essere dedotta per intero nell'esercizio in cui è stato emesso il decreto di ammissione alla procedura, alla luce di quanto dispone l'art. 101 co.5 del T.U.I.R. perché è in questo momento, secondo la Suprema Corte che si materializzano gli elementi " certi e precisi" della irrecuperabilità del credito.

La posizione giurisprudenziale non è integralmente condivisa dall'Associazione Italiana Dottori Commercialisti, la quale, con la norma di comportamento n.172 (del 2008), ritiene che " l'esercizio in cui dedurre le perdite su crediti nei confronti di clienti falliti o sottoposti ad altre procedure concorsuali è quello in cui le perdite si manifestano e sono iscritte in bilancio secondo il prudente apprezzamento degli amministratori, il che può avvenire o nell'esercizio stesso di inizio della procedura concorsuale o anche, in tutto o in parte, in quelli successivi".







In tal senso si segnala la recentissima circolare Assonime n.15 del 13 maggio 2013, che considera la soluzione più equilibrata e più coerente con le finalità della norma quella che attribuisce al riconoscimento ex lege degli elementi certi e precisi, in caso di fallimento o di altre procedure concorsuali, il significato di rimettere la deduzione della perdita su crediti alle rilevazioni ed alle determinazioni di bilancio, ergo "a partire dal momento in cui si considerano soddisfatti i presupposti e i limiti di rilevanza delle componenti valutative previste dalla disciplina fiscale, sembra logico che il quantum ed il quando di tali determinazioni venga a dipendere dalle scelte compiute in bilancio senza la possibilità di ascrivere all'Amministrazione finanziaria un potere di sindacato di tali scelte."

Su tale problematica si è espressa anche la recente C.M. n. 26/E del 01.08.2013 la quale ritiene che, una volta aperta la procedura, l'individuazione dell'anno in cui dedurre la perdita su crediti dipende da autonome valutazioni del debitore in ossequio alle ordinarie regole di competenza.

Quindi ai fini delle imposte sul reddito il creditore potrà dedurre la perdita verso il debitore sottoposto a procedure concorsuali, a partire dalla data di enunciazione della procedura, oppure in un momento successivo, dimostrando però il motivo che lo induce a rinviare la deduzione.

Con riferimento invece alla quantificazione della perdita deducibile la disposizione contenuta nel comma 5 dell'art. 101 T.U.I.R non dispone regole particolari, la C.M. n. 26/E, citata precedentemente ritiene verosimile l'applicabilità del principio generale di derivazione da bilancio, ovvero è ritenuta deducibile l'importo della perdita su crediti imputato a conto economico.

Prosegue la suddetta circolare, "la perdita deducibile corrisponde a quella stimata dal redattore di bilancio e quindi non investe necessariamente l'intero importo del credito"; è compito pertanto del redattore del bilancio valutare esercizio per esercizio il quantum della perdita deducibile in base all'andamento della procedura e quindi, alla capacità della stessa di soddisfare in itinere le pretese dei creditori.

Del resto il riconoscimento di una perdita integrale del credito sarebbe improprio nel contesto di quelle procedure che sono volte alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale del soggetto in crisi, in quanto in tali contesti può essere ragionevole ritenere di poter riscuotere almeno una parte del credito, così come, soprattutto nel caso di crediti commerciali, sarà necessario considerare la possibilità di recuperare l'Iva ( art.26 c.2 del Dpr 633/72).

E' evidente, come sottolinea la C.M. 26/E del 01.08.2013, che la valutazione dell'entità della perdita non può consistere in un processo arbitrario del redattore di bilancio ma deve rispondere ad un razionale e documentato processo di valutazione conforme ai criteri dettati dai principi contabili adottati.

Qualora inoltre in un esercizio successivo a quello in cui è stata rilevata una perdita su crediti nei confronti di un debitore assoggettato a procedure concorsuali, intervengano nuovi elementi idonei a dimostrare che la stessa è maggiore di quella inizialmente rilevata e dedotta, anche l'ulteriore perdita, purchè rilevata a conto economico e corredata da idonea documentazione, assume rilievo fiscale.

E' il caso ad esempio, di un credito vantato nei confronti di un soggetto ammesso a concordato preventivo (art.161 L.F.) e per il quale successivamente viene dichiarato il fallimento, oppure ad esempio il caso di una modifica del programma di liquidazione per esigenze sopravvenute in corso di procedura ed infine nel





caso di concordato preventivo nel quale non sia rispettata la proposta omologata e questo risulti dalla relazione del Commissario Giudiziale.

In base alle interpretazioni fornite l'imputazione della perdita può quindi essere effettuata:

- interamente nell'esercizio di avvio della procedura (tesi sposata da parte della giurisprudenza e della Cassazione);
- anche in uno o più esercizi successivi in funzione della valutazione del presumibile realizzo del credito, la deducibilità della perdita è quindi ritenuta ammissibile, per tutta la durata della procedura nei limiti dell'imputazione a bilancio (tesi sposata da Assonime AIDC).

La semplice domanda di concordato ai sensi del 161 co.1 o co.6 L.F non ha rilevanza fiscale.

### **iii) Crediti scaduti di modesto ammontare**

Il decreto crescita e sviluppo numero 83/2012 ha stabilito che gli elementi certi e precisi di deducibilità fiscale sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore:

- a 5.000 euro, per le imprese di più rilevante dimensione, ovverosia le imprese che conseguono un volume d'affari o ricavi non inferiore a 100 milioni di euro;
- a 2.500 euro, per le altre imprese.

La Circolare 26/E del 2013 dell'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alle novità sopra descritte, che analizzeremo nel proseguo.

Per determinare il limite quantitativo occorre far riferimento al valore nominale del credito o, laddove la società sia subentrata nella titolarità del credito per effetto di atti traslativi, al corrispettivo riconosciuto in sede di acquisto del credito, anche se di valore inferiore al valore nominale. Non si devono inoltre tenere in considerazione eventuali svalutazioni effettuate in sede contabile e fiscale.

Qualora il credito sia stato riscosso parzialmente dall'impresa creditrice, la verifica della modesta entità deve essere effettuata assumendo il valore nominale del credito al netto degli importi incassati.

Nella quantificazione del limite quantitativo deve altresì essere considerata l'IVA oggetto di rivalsa nei confronti del debitore, mentre non si deve tener conto degli interessi di mora e degli oneri accessori addebitati al debitore in caso di inadempimento.

Spesso accade che l'impresa abbia aperte più posizioni creditorie nei confronti del medesimo soggetto debitore; a tal riguardo, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che bisogna far riferimento, sempre ai fini della verifica del rispetto del limite quantitativo, a ciascuna posizione creditoria singolarmente considerata, indipendentemente dal fatto che le posizioni creditorie siano vantate nei confronti del medesimo debitore.

Diverso è il caso in cui le singole partite creditorie si riferiscano ad un medesimo rapporto contrattuale, come accade, ad esempio, nei contratti di somministrazione o nei premi ricorrenti di una polizza assicurativa; in tale ipotesi, il limite quantitativo deve essere verificato con riferimento al saldo complessivo





dei crediti scaduti da almeno 6 mesi al termine del periodo d'imposta, riconducibile allo stesso debitore e al medesimo rapporto contrattuale.

È opportuno evidenziare, come tra l'altro espressamente previsto dalla stessa Amministrazione finanziaria al paragrafo 4.2 della citata Circolare n. 26, che oltre al soddisfacimento del limite quantitativo dei 5.000 € e dei 2.500 € e della scadenza del credito da almeno 6 mesi, deve comunque essere rispettato anche il requisito generale della previa imputazione a conto economico del componente negativo di reddito.

Il termine di 6 mesi richiesto dalla norma in esame per considerare soddisfatti i requisiti di certezza e precisione in caso di crediti di modesta entità costituisce, quindi, il momento a partire dal quale la perdita può essere fiscalmente dedotta, diventando la stessa effettivamente deducibile solo nell'esercizio in cui è effettivamente imputata a conto economico. Può, quindi, accadere che l'impresa imputi la perdita su crediti nel conto economico relativo ad un esercizio successivo a quello in cui maturano i 6 mesi di scadenza del credito di modesta entità; in tal caso, la deducibilità del componente negativo dovrà essere rinviata all'esercizio in cui vi è l'imputazione a conto economico.

Diverso è il caso in cui si procede con l'imputazione a conto economico della perdita su crediti prima della scadenza del termine dei 6 mesi: in questo caso la perdita non è ancora considerata deducibile nell'anno dell'imputazione a conto economico in quanto non rispetta il requisito temporale; in tal caso, l'impresa dedurrà la perdita su crediti nell'esercizio successivo a quello in cui vi è stata l'imputazione a conto economico, operando una variazione in diminuzione in sede di determinazione del reddito. Tale differimento della deducibilità fiscale della perdita fiscale renderà necessaria l'imputazione a bilancio di imposte differite attive (cd. Imposte anticipate).

Il requisito della previa imputazione a conto economico risulta essere soddisfatto a prescindere dal fatto che l'impresa imputi a conto economico la perdita su crediti o il costo a titolo di svalutazione non fiscalmente dedotta. In altre parole, una volta che risultano soddisfatti i requisiti della modesta entità e della scadenza da almeno 6 mesi, la deduzione fiscale della perdita rileva anche nell'ipotesi in cui a conto economico sia transitata la sola svalutazione di tali crediti; l'impresa potrà quindi dedurre la svalutazione imputata a conto economico. Ovviamente, nell'ipotesi di iscrizione a conto economico di una svalutazione parziale dei crediti di modesta entità scaduti da almeno 6 mesi si potrà dedurre come perdita solo la quota parte di svalutazione imputata a conto economico; le parte residua diventerà deducibile nel periodo d'imposta in cui verrà contabilizzata a conto economico, a prescindere dal fatto che verrà contabilizzata come perdita su crediti o come svalutazione.

L'Agenzia delle Entrate specifica inoltre che le perdite su crediti di modesta entità sono deducibili soltanto per la parte eccedente le svalutazioni già dedotte fiscalmente, coerentemente con quanto previsto dall'art. 106, comma 2, del T.U.I.R.

Per quanto riguarda la decorrenza della previsione normativa in esame, nella Circolare n. 26/E si precisa che le nuove disposizioni si applicano anche per quei crediti il cui semestre di anzianità sia maturato prima del 2012 e il cui componente negativo di reddito (perdita o svalutazione) viene imputato a conto economico nel 2012 o negli esercizi successivi.

#### **iv) Perdite su crediti prescritti**





Con le integrazioni introdotte dal D.L. n. 83 del 2012 gli elementi certi e precisi sussistono esplicitamente anche quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto, a prescindere dall'ammontare del credito prescritto e, quindi, non solo per i crediti di modesta entità. L'istituto della prescrizione dei crediti è disciplinato dagli artt. 2934 e ss. del codice civile. Secondo le disposizioni ivi contenute, il momento a partire dal quale si estingue il diritto alla riscossione non è identico per tutte le tipologie di crediti essendo previsto che – oltre alla prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 del c.c. – sono possibili anche termini più brevi per determinate tipologie di crediti.

Si riporta di seguito un'elencazione esemplificativa e non esaustiva, di termini di prescrizione più brevi rispetto all'ordinaria prescrizione decennale:

- prescrizione in 5 anni
- le annualità delle rendite perpetue o vitalizie
- il capitale nominale dei titoli di Stato
- le annualità delle pensioni alimentari
- le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni
- le bollette per utenze domestiche (luce, gas, acqua, telefono, rifiuti)
- i bollettini - ricevute pagamento Ici
- le rate dei mutui
- le spese condominiali
- le spese di ristrutturazione
- le assicurazioni
- le dichiarazioni dei redditi, Iva e documentazione allegata
- le multe
- gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi
- le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro
- i diritti che derivano dai rapporti sociali, se la società è iscritta nel registro delle imprese
- l'azione di responsabilità che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori
- il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito (2 anni per i danni occorsi dalla circolazione dei veicoli)
- prescrizione in 3 anni
- la tassa automobilistica di circolazione comunemente definita "Bollo auto"
- il diritto dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese (decorrenti dalla data di cessazione del rapporto)
- il diritto dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlate





- il diritto dei notai, per gli atti del loro ministero
- il diritto degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese
- prescrizione in 1 anno
- il diritto del mediatore al pagamento della provvigione
- i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto. Se tuttavia il trasporto ha inizio o termine fuori d'Europa, la prescrizione è di diciotto mesi
- i diritti verso gli esercenti pubblici servizi di linea
- il diritto al pagamento delle rate di premi assicurativi RC, furto e incendio. Tutti gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione o di riassicurazione si prescrivono in due anni
- il diritto degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi o a giorni o a ore
- le rette scolastiche
- gli abbonamenti a palestre, piscine e centri sportivi
- il diritto dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese
- il diritto di coloro che tengono convitto o casa di educazione e di istruzione, per il prezzo della pensione e dell'istruzione
- il diritto degli ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti compiuti nella loro qualità
- il diritto dei commercianti, per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio
- il diritto dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali
- prescrizione in 6 mesi
- il diritto degli albergatori e degli osti per l'alloggio e il vitto che somministrano
- il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione

#### **v) Crediti delle società in regime di contabilità semplificata**

Si ricorda che per la determinazione del reddito delle imprese minori l'art 66 del Tuir contiene un esplicito richiamo all' art 101 co.5 e non al 106 del Tuir.

#### **b) IRAP**

Le perdite su crediti sono, invece, sempre irrilevanti ai fini della determinazione della base imponibile Irap, in quanto indeducibili per espressa previsione normativa, indipendentemente dalla circostanza che il contribuente applichi le regole previste per le società di capitali di cui all'art. 5 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (c.d. principio di derivazione dal bilancio) – invocabile anche, per opzione, dalle imprese individuali e dalle società di persone in contabilità ordinaria, a norma del successivo art. 5-bis, co. 2 – oppure quelle dettate con riferimento ai soggetti Irpef (art. 5-bis, co. 1, del predetto Decreto).





Si segnalano due recentissimi chiarimenti in merito all'imponibilità Irap della sopravvenienza attiva conseguita a seguito dell'omologa del concordato preventivo derivante dalla falcidia dei debiti verso i creditori e dell'indennizzo assicurativo percepito a fronte di perdite su crediti commerciali assicurati.

Sul primo aspetto si è recentemente pronunciata l'Agenzia delle entrate, la quale in risposta (n. 5378/2014) ad un interpello proposto da un liquidatore giudiziale di una società ammessa ai benefici dell'istituto del concordato preventivo afferma che: "sulla base delle precisazioni contenute nell'OIC 6, le sopravvenienze attive derivanti dalla falcidia concordataria devono essere classificate nella voce E20 ("proventi straordinari") e pertanto non concorrono, quindi alla formazione della base imponibile Irap.

Sul secondo aspetto la direzione centrale Normativa dell'Agenzia delle Entrate in risposta ad un recente interpello afferma che non rientra nella base imponibile Irap l'indennizzo assicurativo percepito a fronte di perdite su crediti commerciali assicurati, benchè iscritto in bilancio nella voce A 5) del conto economico.

Con questa risposta l'Agenzia modifica il precedente orientamento, riconoscendo l'applicabilità del principio di correlazione anche ad un componente positivo, l'indennizzo assicurativo, classificato in una voce di conto economico rilevante ai fini del tributo regionale. L'indennizzo va quindi escluso dalla base imponibile se correlato a un componente negativo, la perdita su crediti, non rilevante ai fini Irap.

L'Agenzia conclude la sua risposta affermando che l'indennizzo assicurativo percepito a fronte delle perdite su crediti commerciali, benchè contabilizzato in una voce di conto economico rilevante ai fini Irap (A/5), costituisce un fenomeno estraneo alla realizzazione del valore della produzione, perché attinente alle vicende finanziarie legate all'incasso dei crediti, pertanto così come le perdite su crediti sono escluse dal tributo, allo stesso modo l'indennizzo assicurativo, che risarcisce il mancato incasso dei crediti, non influenza il valore della produzione.

### **c) IVA e NOTE DI VARIAZIONE ART 26 CO.2 633/72**

L'art 26 Dpr 633/72 prevede la possibilità per la parte che ha emesso e registrato la fattura di vendita o prestazione servizi, di emettere Nota di Credito con conseguente recupero dell'iva anticipatamente versata all'Erario. La disposizione non è applicabile per le operazioni effettuate senza emissione di fattura dai soggetti di cui all'art.22 del 633/72 i cui incassi vengono globalmente annotati nel registro dei corrispettivi.

La detrazione può essere effettuata fino al termine della presentazione della dichiarazione Iva relativa al 2° anno successivo a quello in cui si verifica il presupposto per l'effettuazione della variazione in diminuzione. La nota di credito ha validità ai soli fini Iva e non comporta la rinuncia al credito. Nel caso in cui in un secondo tempo, si incassi in tutto o in parte il credito sarà necessario emettere la nota di variazione per restituire l'iva recuperata.

Nel caso di importo transattivo con il debitore, l'Iva sulla parte del credito originario non incassabile ed oggetto di transazione può essere detratta solo se non sia trascorso oltre un anno dal momento di effettuazione dell'operazione originaria. La transazione dovrà essere comprovata dalla sottoscrizione per





reciproca accettazione tra le parti della proposta transattiva e la variazione Iva dall'emissione, da parte del creditore, di apposita nota di variazione ex art.26 DPR n. 633/72.

Uno specifico approfondimento meritano le situazioni relative alle procedure concorsuali, nello specifico, la quota di Iva insita nel credito può essere recuperata attivando la procedura di emissione della nota di variazione che l'articolo 26 comma 2 del Dpr 633/72 condiziona all'esito infruttuoso della procedura concorsuale da emettersi:

- nel caso di fallimento a seguito della scadenza del termine fissato per la presentazione delle osservazioni al piano di ripartizione finale stabilito dal giudice delegato;
- nel concordato fallimentare con il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato;
- nel concordato preventivo sulla base del piano di riparto finale approvato secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione della procedura;
- nella liquidazione coatta amministrativa decorso il termine di 20 giorni per l'approvazione del piano di riparto.

Sul punto sorgono alcuni dubbi in relazione all'ipotesi di concordato preventivo; in tal caso la nota di variazione per l'importo del credito falcidiato, può essere emessa dal momento in cui si ha il decreto di omologa della procedura, mentre ai fini delle imposte sul reddito, come precisato precedentemente, la deduzione del costo potrà avvenire a partire dal decreto di ammissione alla procedura stessa.

E' opportuno, come richiamato nella C.M. 77 del 2000, considerare se il debitore adempie agli obblighi assunti nel concordato; in quanto questo passaggio potrebbe essere interpretato nel senso che per recuperare l'Iva occorre attendere l'avvenuto pagamento della percentuale di credito stabilita e, ove ciò non avvenisse, e il concordato si trasformasse in fallimento, bisognerebbe attendere l'approvazione del piano di riparto per emettere la nota di variazione per l'intera Iva non incassata.

Tuttavia potrebbe essere proposta anche una diversa lettura, in quanto per la parte di debito falcidiato si verifica comunque l'effetto infruttuoso della procedura concorsuale alla data del decreto di omologa, per cui a prescindere dal comportamento del debitore concordatario, dovrebbe essere possibile emettere la nota di variazione per recuperare parzialmente l'Iva.

Si segnala da ultimo la recente risposta data a Telefisco 2014 al seguente quesito: " le perdite su crediti da procedure fallimentari includono la parte relativa all'Iva ? o l'Iva si considera in ogni caso recuperabile per cui la quota di presumibile realizzo deve essere nettata?"

Nella risposta si rimanda a quanto affermato nella Circolare Ministeriale n.26/2013 che stabilisce che:" la perdita deducibile corrisponde a quella stimata dal redattore di bilancio", giungendo alla conclusione che in presenza di una stima di un valore di realizzo nullo con riferimento al cliente fallito, è corretta la svalutazione dell'intero saldo, comprensivo anche del valore dell'Iva.

Da un punto di vista contabile, la mancata svalutazione della quota parte rappresentata dall'Iva, determina un'errata rappresentazione in bilancio, l'amministratore in sede di chiusura deve valutare l'esigibilità del credito costituito dall'intero importo dovuto dal cliente (cioè comprensivo dell'iva che è inglobata nell'importo del credito in modo indistinto)





La mancata svalutazione integrale del credito sarebbe in chiaro contrasto con le norme del codice civile, che prevedono l'iscrizione dei crediti al presunto valore di realizzo, e del principio contabile nazionale OIC 15 in tema di crediti.

PASSANDO AD ESAMINARE DUE ESEMPI NUMERICI:

1. Perdite su crediti in caso di creditore fallito

La Alfa srl vanta un credito di € 30.000 ( pari ad € 24.793+Iva) per la fornitura nel 2011 di merci alla Gamma spa, il cui fallimento è stato dichiarato nel gennaio del 2013, con istanza di fallimento in dicembre 2012.

La società nel redigere il bilancio dell'esercizio 2012 dovrà rilevare civilisticamente la perdita su crediti e imputarla all'esercizio 2012 essendo stato dichiarato il fallimento dopo la chiusura dell'esercizio sociale ma prima dell'approvazione del bilancio ma riprenderla fiscalmente come variazione in aumento in Unico 2013. La perdita può essere dedotta mediante variazione in diminuzione negli esercizi successivi.

Sull'ammontare di perdita rilevabile la società potrà decidere se:

- rilevare civilisticamente l'intera perdita di € 30.000 nell'anno 2012 (deducibile nell'anno 2013) e di contro nell'ipotesi di recupero parziale del credito imputato a perdita rilevare per la parte incassata supponiamo € 12.000 una sopravvenienza attiva imponibile fiscalmente (tesi sposata da parte della giurisprudenza e della Cassazione);
- rilevare, sulla base delle comunicazioni ricevute dal curatore, una perdita di € 10.000 nell'anno 2012, deducibile nell'anno 2013; e successivamente alla chiusura della procedura (dicembre 2015) ottenendo un pagamento di € 12.000 rilevare una perdita deducibile per i residui € 8.000.

La nota di credito per il recupero dell'Iva relativa all'operazione sarà emessa comunque nel 2016 e contestualmente sarà rilevata una sopravvenienza attiva per € 3.124 ( Iva al 21% relativa alla perdita complessiva di € 18.000).

E' importante ricordare che la mancata insinuazione allo stato passivo fa perdere il diritto al recupero dell'Iva.

2. Perdite su crediti in caso di creditore assoggettato alla procedura di concordato preventivo

La Alfa srl vanta un credito di € 30.000 per la fornitura nel maggio 2013 di merci alla Gamma spa, ammessa alla procedura di concordato preventivo nel giugno 2013 con la nomina del Commissario Giudiziale. Nel mese di Gennaio 2014 i creditori votano a favore della proposta di concordato (50%) per cui la relazione del Commissario giudiziale ha previsto un soddisfacimento del 33%.

La società nel redigere il bilancio dell'esercizio 2013 potrà

rilevare civilisticamente la perdita su crediti e imputarla all'esercizio 2013 per € 15.000 deducendola nell'anno d'imposta 2013, in quanto si ritiene che per decreto di ammissione contenuto nell'art 101 comma 5 TUIR, sia da intendersi il provvedimento che ammette il debitore alla procedura di concordato e non al successivo decreto di omologa. Rilevare negli anni successivi le ulteriori perdite per la parte non soddisfatta del credito.







rilevare civilisticamente la perdita su crediti e imputarla all'esercizio 2013 per € 20.000 deducendola nell'anno d'imposta 2013, in quanto si ritiene che per decreto di ammissione contenuto nell'art 101 comma 5 TUIR, sia da intendersi il provvedimento che ammette il debitore alla procedura di concordato e non al successivo decreto di omologa. Rilevare negli anni successivi le ulteriori perdite per la parte non soddisfatta del credito.

La nota di credito per il recupero dell'Iva relativa all'operazione sarà emessa soltanto sulla base del piano di ripartizione finale, approvato secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione della procedura.

#### PERDITE SU CREDITI NELLE SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE

Il Ddl di stabilità 2014 integra l'art.101 comma 5 del TUIR, con la previsione secondo cui gli elementi certi e precisi, necessari per dedurre le perdite su crediti, sono sempre presenti quando il credito è azzerato dal bilancio in applicazione dei principi contabili.

Tra le ipotesi espressamente citate vi è anche il caso della società che inizia la fase di liquidazione; in questa ipotesi, il liquidatore verifica le poste del bilancio applicando a ciascuna il criterio valutativo del valore di realizzo.

In questo ambito il documento OIC 5 afferma che tra le attività che vanno eliminate vi sono i crediti giudicati inesigibili dal liquidatore.

Si tratta di una ipotesi in cui il giudizio di inesigibilità del liquidatore diviene l'elemento che giustifica lo storno dal bilancio del credito.

Allo storno eseguito dal liquidatore non è mai stata riconosciuta nel passato rilevanza fiscale, tranne che fosse dimostrata l'insolvenza del debitore tramite elementi certi e precisi.

#### PERDITE SU CREDITI ASSICURATI

Per quanto attiene alla deducibilità delle perdite derivanti da crediti assicurati, stante anche l'assenza di chiarimenti ufficiali risulta più agevole esaminare la situazione da un punto di vista "pratico", situazione che, di solito, si presenta nei seguenti termini:

- la società comunica all'assicurazione il mancato incasso di una posizione creditoria coperta dal versamento del premio;
- la compagnia di assicuratrice o la società stessa, intraprende un'azione legale di recupero del credito;
- ancora prima che la procedura legale sia chiusa la compagnia assicuratrice liquida alla società la % di credito assicurata (stabilita nelle condizioni contrattuali);

A questo punto, premesso che non si verifica mai una cessione del credito in oggetto, che rimane quindi sempre in capo alla società; si possono verificare due situazioni:

- a. La procedura legale si chiude infruttuosamente : in questo caso non si verificano altri rapporti fra la società e la compagnia assicuratrice;





- b. La procedura legale conduce ad un recupero totale o parziale del credito; la società incassa la somma direttamente dal cliente; e la compagnia assicuratrice chiede la restituzione di quanto corrisposto a titolo di indennizzo; (in proporzione alla % di credito che è stata recuperata).

Dal punto di vista dell'imposizione diretta, si pone il problema di coordinare quanto visto sopra con la norma dettata in tema di deducibilità delle perdite su crediti in base alle quale bisognerà esaminare sia l'entità del credito, sia quegli elementi "certi e precisi" tali da giustificare la deducibilità.

Nel caso dei crediti assicurati, la deduzione della perdita su crediti, è subordinata all'esito di un'azione legale intrapresa non direttamente dalla società ma dalla compagnia assicuratrice, pertanto, per procedere con la deducibilità della perdita sarà necessario attendere formale comunicazione da parte della compagnia assicuratrice sull'esito della procedura legale intrapresa.

Per quanto riguarda infine l'aspetto contabile, si ritiene, che anche in questo frangente l'elemento "dell'esistenza certa" della perdita svolga un ruolo fondamentale : infatti fino al momento in cui questa non è comprovata il corrispondente indennizzo non può essere considerato un ricavo certo a tutti gli effetti; e pertanto si ritiene corretto collocare l'indennizzo assicurativo ricevuto in una posta patrimoniale di debito che potrà essere stornata e/o girocontata solo al termine dell'intero iter, una volta avuta conoscenza dell'esito dell'azione esperita.

Ipotizzando quindi l'esistenza di un credito verso clienti di euro 100 coperto da assicurazione all'85% avremo:

- a) Al momento della liquidazione del sinistro da parte della compagnia assicuratrice:

			Acconti per indennizzo assicurativo	€	85,00
	Banca c/c	a			

- b) Al momento della comunicazione da parte della compagnia della impossibilità di recuperare il credito:

	Perdite su crediti	a	Cliente	€	100,00
	Acconti per indennizzi assicurativi	a	Indennizzi assicurativi	€	85,00

OPPURE

- c) In caso di recupero del credito a seguito dell'azione legale intrapresa:





	Acconti per indennizzi assicurativi		a	Banca c/c	€	85,00
--	---	--	---	-----------	---	-------

Qualora invece l'azione legale intrapresa portasse a recuperare solo una parte del credito, andrebbe mandata a perdita su crediti la parte non recuperata.

A conclusione si precisa quanto segue:

- a) le scritture di cui sopra non cambiano nel caso in cui l'azione legale venga intrapresa direttamente dalla società;
- b) sulla scorta di quanto esposto precedentemente la perdita su crediti che dovesse essere rilevata risulterebbe fiscalmente deducibile ai fini Ires in quanto supportata da elementi certi e precisi;
- c) ai fini Irap la perdita su crediti risulta come sempre indeducibile e di conseguenza alla luce della recentissima risposta fornita dall'Agenzia delle entrate riportata precedentemente non risulta imponibile ai fini Irap l'indennizzo assicurativo ricevuto; benchè classificato nella Voce A5) del Conto Economico.
- d) da un punto di vista civilistico, eventuali crediti già liquidati dalla compagnia assicurativa, dei quali al termine dell'esercizio, non si sia ancora chiusa la procedura legale, dovrebbero rientrare nel conteggio al fine dell'imputazione a bilancio del fondo svalutazione crediti.

## Capo V SVALUTAZIONE aspetti fiscali e civilistici

I crediti, sia commerciali sia di altra natura, devono essere svalutati per tenere conto di tutte le inesigibilità sia che esse siano già manifestate sia che esse siano ragionevolmente prevedibili.

L'accantonamento per perdite presunte su crediti deve essere iscritto in un fondo svalutazione crediti che non viene esposto in bilancio ma che viene direttamente detratto dal valore dei crediti; la svalutazione infatti non deve gravare sul conto economico dell'esercizio in cui diviene certa, ma su quello in cui diventa ragionevolmente prevedibile.

Il principio interpretativo n.1 stabilisce che nella voce B10 d del conto economico "svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide" rientrano gli ammortamenti e le svalutazioni dei crediti commerciali e vari iscritti nell'attivo circolante. Devono invece essere iscritte in B14 le perdite realizzate su crediti e quindi non derivanti da valutazioni (quali ad esempio il riconoscimento giudiziale di un minor importo rispetto a quello iscritto, oppure le perdite conseguenti alla cessione del credito) a meno che esista lo specifico fondo che può essere utilizzato per la copertura parziale o integrale realizzata sul credito.

L'art.2423 bis del c.c dispone che "...si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura....."





La svalutazione e quindi l'accantonamento al fondo deve essere effettuata nel rispetto dei principi di prudenza e competenza. La svalutazione deve essere determinata analizzando tutti i singoli crediti ed utilizzando tutte le informazioni disponibili sulla situazione del singolo debitore, la svalutazione "civilistica" non deve essere influenzata da considerazioni di natura fiscale.

Le svalutazioni e gli accantonamenti per rischi su crediti sono deducibili in ciascun esercizio per un importo non superiore allo 0,5% dell'ammontare complessivo dei crediti commerciali risultanti in bilancio (art 106 c.1 DPR 917/86). Tale deduzione non è più consentita nel caso in cui il fondo abbia raggiunto il 5% dei crediti su indicati alla fine dell'esercizio.

## **CAPO VI COMPILAZIONE MODELLO UNICO**

Nella dichiarazione dei redditi sarà necessario dare informazione delle svalutazioni e delle perdite su crediti apposte in bilancio e quanto di esse è realmente deducibile dal reddito.

La compilazione del quadro, localizzata al prospetto RS, è la medesima per le società di capitali, le società di persone e le persone fisiche, cambiano solo i numeri dei righi di riferimento.

Al primo rigo, si riporterà nella prima colonna l'ammontare contabile del fondo di svalutazione esistente ad inizio esercizio, alla seconda colonna si riporterà invece il relativo valore fiscale.

Al secondo rigo, si collocherà nella prima colonna l'importo delle perdite su crediti iscritte in bilancio, nella seconda colonna l'importo fiscalmente deducibile di tali perdite.

Al quarto rigo, si collocherà nella prima colonna l'importo delle svalutazioni sui crediti iscritte in bilancio, nella seconda colonna la parte di esse fiscalmente deducibile. Se il valore in seconda colonna è inferiore al valore in prima colonna, ci dovrà essere una variazione in aumento del reddito corrispondente alla differenza.

Al quinto rigo, si riporterà nella prima colonna l'ammontare contabile del fondo di svalutazione alla fine dell'esercizio, alla seconda colonna si riporterà invece il relativo valore fiscale.

Al sesto rigo, si riporterà nella prima colonna l'importo dei crediti iscritti in bilancio al netto delle svalutazioni civilistiche, nella seconda colonna il valore nominale dei crediti al lordo delle svalutazioni civilistiche.

### I CASI IRRISOLTI

Rimangono ancora dei punti oscuri nella disciplina fiscale delle perdite su crediti ed in particolare:

- le perdite su crediti nel caso di concordato preventivo con termine;
- le perdite su crediti nei confronti di un soggetto ammesso alla procedura di sovraindebitamento;
- le perdite su crediti nei confronti di soggetti esteri ammessi a procedure concorsuali estere.

